



**ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI
AI CONDUTTORI DI ALLOGGI IN LOCAZIONE**

Il Dirigente del Settore
Politiche Sociali ed Educative

In attuazione dell'articolo 11 della legge 9 dicembre 1998 n°431 e le indicazioni contenute nella DGR n° 1137 del 10/12/2021, nella DGR n° 1042 del 16 novembre 2021 e alla normativa relativa all'emergenza epidemiologica COVID - 19 e della deliberazione della Giunta Comunale n.33 del 17 marzo 2022;

rende noto

che è indetto il seguente bando di concorso per l'assegnazione di contributi a conduttori di alloggi in locazione.

ARTICOLO 1

Il presente bando stabilisce i requisiti soggettivi dei conduttori di alloggi e disciplina le procedure e le modalità per l'erogazione dei contributi per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione per l'anno 2022.

ARTICOLO 2

Possono beneficiare dei contributi suddetti i conduttori di alloggi in locazione titolari di un contratto di locazione ad uso abitativo prima casa regolarmente registrato per l'anno 2021 non stipulato tra parenti o affini entro il 2° grado (sono esclusi i conduttori di alloggi di edilizia residenziale pubblica, così come individuati dall'art. 2 della legge regionale 29 giugno 2004 n.10, nonché di alloggi realizzati con fondi di edilizia sovvenzionata destinati alla locazione permanente ai sensi del D.M. 5 agosto 1994) ed in regola con l'assolvimento dell'imposta di registro, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) cittadinanza italiana o di uno Stato aderente all'Unione Europea;
- b) cittadini stranieri:
 - titolari di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi del D.Lgs 3/2007;
 - stranieri titolari di status di rifugiato o titolari di protezione sussidiaria ai sensi del D.Lgs 251/2007;
 - stranieri regolarmente soggiornanti in possesso di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitano una regolare attività di lavoro subordinato o di lavoro autonomo ai sensi dell'Art. 40 comma 6 del Dlgs. 286/98;
- c) residenza anagrafica nel comune di Savona all'atto della presentazione della domanda per un alloggio in locazione nell'anno 2021 nel comune di Savona o in uno dei comuni della Regione Liguria;
- d) titolarità di un contratto di locazione relativo a una unità immobiliare ad uso abitativo primario non inclusa nelle categorie catastali A/1, A/7, A/8, A/9 e A/10 o con superficie netta interna non superiore ai 110 mq, estendibile fino a 120 mq per i nuclei familiari con più di cinque componenti;
- e) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di piena proprietà, usufrutto, uso o abitazione nell'ambito del territorio provinciale, su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare stesso, secondo la scheda n. 2 di cui alla dgr n. 613/2018 (criteri per l'assegnazione e la gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) fatto salvo il caso in cui l'alloggio sia accatastato come inagibile oppure esista un provvedimento del Sindaco che dichiari l'inagibilità ovvero l'inabitabilità dell'alloggio;
- f) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dell'assegnazione in proprietà, immediata o futura, di alloggio realizzato o recuperato con contributi pubblici, ovvero con finanziamenti agevolati, in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti pubblici sempre che l'alloggio sia inutilizzabile senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno;
- g) non titolarità, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso ed abitazione su uno o più beni immobili ubicati in qualsiasi località del territorio nazionale il cui valore complessivo di riferimento, ai fini dell'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili degli alloggi ERP presenti nel bacino d'utenza dove è localizzato il Comune di Savona (€ 93.356,71);

- h) valore dell'ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) 2022 ovvero dell'ISEE corrente in corso di validità all'atto della presentazione della domanda, riferito al nucleo familiare, non superiore a € 16.700,00=; ovvero non superiore a € 35.000,00= in presenza di una perdita del proprio reddito IRPEF rispetto all'anno precedente superiore al 25 per cento, in ragione dell'emergenza COVID-19;
- i) effettivo sostenimento da parte del nucleo familiare – nell'anno 2021 dell'onere relativo al canone di locazione risultante da idonea documentazione (ricevute, bonifici, assegni bancari, dichiarazione del proprietario).

La registrazione del contratto è ammessa anche in data posteriore alla presentazione della domanda, purché il richiedente dimostri entro il termine di dieci giorni dalla data di chiusura del bando di aver provveduto alla registrazione del contratto al competente ufficio e di aver versato la relativa imposta per l'anno 2021.

Il contratto d'affitto deve essere intestato al richiedente o ad un componente maggiorenne convivente con il nucleo familiare, riferirsi ad alloggi siti nella Regione Liguria, in locazione sul mercato privato e occupati a titolo di residenza (esclusiva o principale). Sono ammessi i contratti per i quali è pendente lo sfratto per finita locazione ed è corrisposta l'indennità di occupazione.

Non sono ammesse richieste di contributo relativamente a contratti di locazione il cui canone risulti superiore a 7.800,00= euro annui.

ARTICOLO 3

I requisiti suddetti sono dichiarati dall'interessato nella apposita domanda di assegnazione del contributo, ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445.

In caso di coabitazione di più nuclei familiari verrà presentata una sola istanza da parte del nucleo tra i cui componenti figura il titolare del contratto di locazione ed a cui sono intestate le ricevute dell'affitto.

ARTICOLO 4

Il contributo teorico erogabile è pari al 40% del canone di locazione annuale, rapportato al numero di mesi sostenuti, arrotondato all'unità superiore e fatti salvi i limiti contributivi di cui ai successivi commi.

Il contributo teorico minimo ammissibile è pari a € 400,00=.

Il contributo teorico massimo riconoscibile è pari a € 2.400,00=.

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato di contributi concessi dai Servizi Sociali per il pagamento dell'affitto nell'anno 2021, oppure dei contributi di sostegno all'abitare di cui alla delibera di G.C. n°141 del 11/10/2021 il contributo teorico verrà ridotto dell'importo erogato .

Nell'ipotesi in cui il richiedente abbia beneficiato della detrazione d'imposta prevista dall'art. 16 comma 1 del DPR 22/12/1986 n.917 (Testo Unico delle imposte sui redditi), il contributo teorico viene ridotto dell'importo detratto ai fini fiscali anche in frazioni di anno.

Non è cumulabile con il contributo FSA, la quota del reddito o della pensione di cittadinanza di cui al decreto-legge 28 gennaio 2019 n.4 convertito con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019 n.26, destinata alla copertura del canone di locazione. Pertanto il Comune trasmetterà all'INPS la lista dei beneficiari, ai fini della compensazione sul reddito di cittadinanza per la quota destinata all'affitto.

Nel caso di decesso del conduttore di alloggio ammesso nella graduatoria, il contributo potrà essere devoluto ai soli eredi che fanno parte (all'atto della presentazione della domanda) del nucleo familiare del richiedente e che continuano a condurre l'alloggio. In tutti gli altri casi il contributo spettante verrà annullato ed inserito nuovamente nel fondo per essere redistribuito proporzionalmente tra gli altri aventi diritto.

ARTICOLO 5

La domanda di assegnazione del contributo dovrà essere consegnata, entro la scadenza prevista (il 29/04/2022) utilizzando **esclusivamente** i modelli appositamente predisposti. Tali modelli sono scaricabili nell'apposita sezione del sito Web del Comune di Savona (www.comune.savona.it) e sono disponibili presso l'atrio del Comune di Savona – Piazza Sisto IV e presso i **Caf convenzionati**.

I modelli dovranno essere debitamente compilati a cura del richiedente e pervenire al Comune di Savona dal 28/03/2022 al 29/04/2022 con le seguenti modalità:

- per posta **tramite raccomandata con ricevuta di ritorno** o equivalente, che deve essere spedita al Comune di Savona – Corso Italia 19 – 17100 SAVONA entro e non oltre il termine previsto dal bando ossia il 29/04/2022 (farà fede la data del timbro postale di spedizione; non saranno comunque accolte le istanze pervenute oltre i 15 giorni consecutivi computati dal giorno successivo a quello di scadenza del bando). SULLA BUSTA DOVRA' ESSERE CHIARAMENTE INDICATO BANDO AFFITTI 2022;
- **tramite posta certificata** all'indirizzo servizisociali@pec.comune.savona.it Le istanze per via telematica sono valide: a) se sottoscritte mediante la firma digitale o la firma elettronica qualificata, il cui certificato è rilasciato da un certificatore accreditato; b) ovvero, quando l'autore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta d'identità elettronica o della carta nazionale

dei servizi, nei limiti di quanto stabilito da ciascuna amministrazione ai sensi della normativa vigente; c) ovvero quando l'autore è identificato dal sistema informatico con i diversi strumenti di cui all'articolo 64, comma 2, nonché quando le istanze e le dichiarazioni sono inviate con le modalità di cui all'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, ovvero se trasmesse dall'autore mediante la propria casella di posta elettronica certificata;

- **tramite CAF convenzionato** il cui elenco è messo a disposizione nella stessa sezione del sito del Comune in cui sono pubblicati tutti i documenti relativi al presente bando.

Non saranno accettate domande pervenute oltre il termine di cui sopra ovvero redatte con modalità difformi da quelle indicate o sprovviste della data e/o della sottoscrizione.

ARTICOLO 6

Il Comune di Savona verificherà la regolarità delle domande presentate e provvederà alla formazione della lista degli aventi diritto sulla base di quanto previsto dal presente bando.

Il Comune trasmetterà alla regione Liguria le informazioni relative al monitoraggio della condizione abitativa secondo quanto previsto dalle "disposizioni e criteri attuativi FSA 2021".

Al termine della raccolta delle domande verrà stilato un unico elenco di beneficiari ammessi e non ammessi. Ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge 241/1990, si rende noto che la durata del presente procedimento è fissata in 180 (centottanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di scadenza per la presentazione della domanda, tenute presenti le modifiche organizzative prodotte dall'emergenza Covid 19.

ARTICOLO 7

Nel caso in cui i fondi disponibili non fossero sufficienti a soddisfare tutto il fabbisogno, si procederà alla riduzione proporzionale dei contributi ammessi.

ARTICOLO 8

L'elenco degli ammessi e dei non ammessi sarà pubblicato sul sito del Comune di Savona con le modalità in uso e per un periodo di giorni 15, nel rispetto della vigente normativa della privacy.

Le comunicazioni agli interessati (ammissione, liquidazione ecc..) si considerano soddisfatte mediante l'affissione all'Albo pretorio e/o la pubblicazione sul sito *web* del Comune, salvo diversa disposizione comunale.

Le risorse non utilizzate dal Comune ovvero i contributi non riscossi dagli interessati per qualsiasi motivo entro l'anno 2022, saranno oggetto di necessaria segnalazione e restituzione.

ARTICOLO 9

Per ogni informazione o chiarimento in merito alle procedure oggetto del presente bando, gli interessati potranno rivolgersi al Servizio Promozione Sociale da lunedì a venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00 (sabato e festivi esclusi) esclusivamente telefonicamente allo 01983105500 o via mail a servizi.sociali@comune.savona.it

Savona, marzo 2022.

Il Dirigente
Dott. Walter Ziliani